CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie,Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio	N. proposta 119
	Data 04/11/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA TRANSAZIONE INTERVENUTA SULLA CONTROVERSIA DEFINITA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI ANDRIA – N. 677/2017 DEL 28/03/2017 (COOPERATIVA COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA C/ COMUNE DI ANDRIA) - R.G. N. 91010343/2005, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ LANZONE DUE S.R.L.. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
  - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

    _____

- La deliberazione diviene esecutiva
  a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
  b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art, 134, comma 4, D,to L,vo 267/2000

- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti:_____

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

con sentenza n. 677/2017 del 28.03.2017, il Tribunale di Trani – Articolazione Territoriale di Andria, nella lite nr. 91010343/2005 R.G. (Cooperativa Costruzioni Società Cooperativa c/ Comune di Andria), definitivamente pronunciandosi sulla domanda presentata dalla attrice Cooperativa Costruzioni Società Cooperativa, così disponeva: 1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava il Comune di Andria al pagamento, in favore della A.T.I. attrice, della complessiva somma di € 386.214,76 per tutte le causali indicate nella consulenza tecnica agli atti del giudizio, somma che andrà maggiorata di interessi e svalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo, come per legge; 2) rigettava la richiesta di parte convenuta di applicazione della penale contrattuale, in quanto la stessa non è dovuta, essendo i ritardi nella consegna dell'opera, dovuti proprio al comportamento del Comune di Andria; 3) condannava lo stesso Comune di Andria al pagamento in favore della Cooperativa Costruzioni Società Cooperativa (già Edilfornaciai Soc. coop. Arl.), delle spese del giudizio che, in considerazione di quanto sopra, erano liquidate in € 14.000,00, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA, come per legge;

considerato che:

- medio tempore la Cooperativa Costruzioni società cooperativa (nel frattempo entrata in liquidazione coatta amministrativa) con atto notificato al Comune di Andria il 29 marzo 2018, incardinava dinanzi al Giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale di Trani la procedura di espropriazione mobiliare, avente il nr. 690/2018 R.G.Esec., sia dinanzi a Poste Italiane S.p.A. sia dinanzi al Tesoriere Comunale (Banco di Napoli S.p.A.);

- nella promossa procedura espropriativa il Comune di Andria, debitore esecutato, promuoveva opposizione di rito, sempre per il tramite dell'Avvocatura Civica, invocando l'estinzione per improcedibilità della domanda a causa della impignorabilità di legge delle somme esistenti presso le Sezioni decentrate del Bancoposta (ex comma 4bis dell'art. 1bis della Legge n. 720/1984), nonché a causa della impignorabilità della cassa in costanza di un contratto di conto corrente bancario affidato e con saldo negativo;

- che con ordinanza datata 20 novembre 2018 e depositata il 21 novembre 2018, la procedura di espropriazione mobiliare, avente il n. 690/2018 R.G.Esec., veniva dichiarata estinta, autorizzando la restituzione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, oltre che lo svincolo delle somme accantonate;

preso atto che:

- la Cooperativa Costruzioni soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, vantava, nei confronti del Comune di Andria, il complessivo credito ante transazione di € 565.203,24 a titolo di capitale iniziale (ammontante ad € 386.214,76), rivalutazione monetaria ed interessi al 28.03.2017, mentre ha visto saldato dal Comune di Andria l'importo di € 18.585,23 a titolo di spese di lite come da sentenza;

- in forza della omologazione del Concordato ex art. 214 L.F. promosso da Demostene S.p.A. (dichiarata dal Tribunale di Bologna in data 05/05/2020), quest'ultima diveniva cessionaria "dell'intero complesso delle attività presenti e future, ricomprese nell'attivo di Cooperativa Costruzioni, costituite da un insieme di crediti performing e non performing e di contenzioso attivo, in essere o definito, e di rapporti giuridici, ivi compresi quelli nascenti dai contratti che danno titolo ai crediti ceduti, nonché di tutte le azioni di pertinenza della massa";

- in forza di contratto di cessione di attivi del 12.11.2019, la Lanzone Due S.r.l. diveniva a sua volta cessionaria del credito che la Demostene S.p.A. (già cessionaria degli attivi di Cooperativa Costruzioni soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa) vantava nei confronti del Comune di Andria;

considerato che:

- a seguito di scambi epistolari, acquisiti agli atti d'Ufficio, tra l'Ente e il legale della Lanzone Due S.r.l., si addivveniva ad una "dichiarazione di impegno a transigere" sottoscritta dal legale rappresentante della Lanzone Due S.r.l. datata 29.12.2020, nella quale è stato confermato di: a) aderire alla proposta avanzata dal Comune di Andria e, per l'effetto, di rinunciare alla percentuale del 20% (venti %) del credito complessivo di € 386.214,76 (IVA compresa), con riduzione del valore nominale del credito (sorta capitale) ad € 308.971,80 (trecentoottomilanovecentosettantuno/80); b) di accettare le modalità di pagamento stabilite dal Comune per la percentuale di sorta capitale decurtata ed offerta che, nel caso in oggetto, prevedono la corresponsione di

una prima rata pari al 40% dell'importo transatto di € 308.971,80 nonchè di successive n. 5 rate annuali da pagare al 30 giugno di ciascun anno; c) di essere edotto che la prima rata in acconto sarebbe stata corrisposta dal Comune entro la data del 31.01.2021; d) di essere edotto che il pagamento avrebbe estinto ogni pretesa creditoria e che con lo stesso il creditore sarebbe stato soddisfatto di ogni avere, rinunciando sin da ora ad ogni pretesa per interessi maturati e maturandi, commissioni, penali, rivalutazione e quant'altro accresca l'importo del credito vantato; e) di impegnarsi a sottoscrivere, non appena convocato, apposito atto transattivo con il Comune di Andria che costituirà titolo per il pagamento con il Fondo di Rotazione;

- con atto di rinnovo di dichiarazione di impegno a transigere datato 21.06.2024, la Lanzone Due S.r.l. si impegnava a rinnovare la volontà di transigere la controversia nei termini di cui al precedente accordo del 29.12.2020;

viste:

- la nota PEC prot. n. 110427 del 30.10.2025, a firma dell'avvocato Roberta Mastrorilli, con la quale si diffidava il Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., affinché, entro e non oltre il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa, provvedesse a: 1) sottoporre formalmente ed urgentemente al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla transazione raggiunta, per l'importo concordato di € 308.971,80; 2) dare immediata esecuzione al pagamento dell'importo transatto di € 308.971,80, utilizzando il residuo passivo/accantonamento n. 875/2022 già esistente a copertura integrale dell'obbligazione; 3) comunicare formalmente alla scrivente, entro il medesimo termine, il calendario degli adempimenti con le date precise previste per l'approvazione consiliare e l'effettuazione del pagamento; con la stessa, inoltre, si dichiarava che, in difetto di adempimento nel termine di cui sopra, la creditrice avrebbe, tra l'altro: a) proceduto all'esecuzione forzata della sentenza n. 677/2017 del Tribunale di Trani per l'intero importo originariamente riconosciuto di € 386.214,76, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di esecuzione; b) agito per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal protrarsi dell'inadempimento, ivi compresi i maggiori oneri finanziari e le spese legali sostenute; c) valutato ogni altra azione a tutela dei diritti della società, in ogni sede competente;

- la nota PEC prot. n. 50413 del 23.04.2026, a firma dell'avvocato Roberta Mastrorilli, con la quale si intimava il comune di Andria, con apposito atto di precetto, di pagare alla società creditrice l'importo totale di € 523.387,32, di cui: 1) € 518.652,99 per sorte capitale, rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati fino al 31.12.2025; 2) € 1.740,69 per interessi legali maturati sulla somma sub 1), dal 01.01.2026 al 18.02.2026, calcolati al tasso del 2,50%; 3) 2.993,64 a titolo di compensi per atto di precetto);

- la nota PEC prot. n. 54358 del 05.05.2026, con la quale, in riscontro alla nota PEC di cui sopra, il Settore "Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio" del Comune di Andria, richiedeva alla società Lanzone Due S.r.l., per il tramite del procuratore di parte avvocato Roberta Mastrorilli, di voler confermare la volontà transattiva in precedenza manifestata tramite nota Prot. n. 1977/2021 del 01.03.2021 e che prevedeva il pagamento da parte dell'ente, dell'importo di € 308.971,80;

- la nota PEC prot. n. 55411 del 07.05.2026, a firma dell'avvocato Roberta Mastrorilli, con la quale, prendendo atto della proposta transattiva formulata dall'Ente, si formulava controproposta transattiva che prevedeva il pagamento, da parte dell'Ente, dell'importo complessivo di € 346.935,89;

- la nota PEC prot. n. 66338 del 29.05.2026, a firma dell'avvocato Roberta Mastrorilli, con la quale si riproponeva la controproposta transattiva di cui sopra;

- la nota PEC prot. n. 69302 del 06.06.2026, con la quale, prendendo atto della controproposta transattiva formulata dalla creditrice, il Settore "Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio" del Comune di Andria, formulava a sua volta controproposta transattiva che prevede il pagamento, da parte dell'Ente, dell'**importo omnicomprensivo di € 317.000,00** con **pagamento entro il termine massimo del 31.12.2026**;

- la nota PEC prot. n. 70606 del 10.06.2026, a firma dell'avvocato Roberta Mastrorilli, con la quale, la creditrice accettava la controproposta transattiva così come formulata dall'Ente;

richiamata la nota prot. n. 82443 del 10.07.2026 con la quale, al fine di soddisfare le pretese creditorie come sopra illustrate e sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria di inserire la richiesta nella variazione di bilancio più

imminente e contestualmente, l'applicazione dell'avanzo accantonato per l'importo di € 317.000,00, appostando le richieste somme al capitolo di spesa di competenza del Bilancio di Previsione 2026-2028, Esercizio Finanziario 2026;

considerato che:

- in relazione alla richiamata debitoria comunale, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;

- per un verso e in termini giuscivilistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

- per altro verso e in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; laddove e viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nel caso di assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

dato atto, dunque, che:

- si rende necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.;

- si rende, altresì, necessario:

1) provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la minore somma (rispetto al dovuto) complessiva e finale di **€ 317.000,00**, come risultante, da ultimo, dalla sopra richiamata corrispondenza con avvocato Roberta Mastrorilli;

2) approvare contestualmente e a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda l'atto transattivo tra il Comune di Andria e la società Lanzone Due S.r.l., per i motivi di cui sopra, al presente provvedimento allegato quale parte integrante e sostanziale;

- il debito fuori bilancio del presente provvedimento è riconosciuto a seguito di individuazione di apposite fonti di finanziamento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, poste interamente a carico del bilancio dell'Ente;

- contabilmente, il pagamento da effettuarsi in favore del creditore e per la causale di cui sopra, presuppone i riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio;

- altresì, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con deliberazione consiliare, statuendo in particolare che: "*1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive (...)*";

considerato, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;

- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano da provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;

dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze sopra citate trova

copertura finanziaria per l'intero importo nel capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

dato atto che il provvedimento giurisdizionale sopra richiamato è esecutivo ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare l'insediamento del commissario ad acta nominato, con costi ulteriori per l'Amministrazione;

dato atto, altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse, laddove la sentenza in premessa indicata dovesse essere portata a esecuzione in danno dell'Ente;

ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal provvedimento giurisdizionale sopra illustrato, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo pari ad **€ 317.000,00**;

visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione"*;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;

- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi documenti allegati;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2026 avente per oggetto *"APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028"*, contenente anche il Piano delle Performance 2026-2028 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/04/2026 avente oggetto "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025, ai sensi dell'art. 227 del D.lgs 267/2000";

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, in favore della società Lanzone Due S.r.l, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dalla transazione raggiunta sul debito derivante dal carattere esecutivo della sentenza n. 677/2017 del 28.03.2017 del Tribunale di Trani – Articolazione Territoriale di Andria, per un importo complessivo di **€ 317.000,00**;

2. di approvare contestualmente e a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda l'atto transattivo tra il Comune di Andria e la società Lanzone Due S.r.l., per i motivi di cui alla narrativa, al presente provvedimento allegato quale parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il Dirigente del Settore "Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio", in ragione dei suoi compiti di istituto, alla sottoscrizione dell'atto transattivo approvato, e a completare la procedura contabile di liquidazione della somma transatta, compiendo ogni altro adempimento, connesso e necessario, in nome e per conto dell'Ente;

4. di dare atto che il finanziamento del debito scaturente dalle citate sentenze trova copertura finanziaria sul capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

5. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

6. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

DECISIONE DEL CONSIGLIO